

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

(LEGGE 2.12.1991 N.390, ART.13)

(D.R. n. 390 del 7 ottobre 1998 e modificato con D.R. n. 1147 del 2 maggio
2002)

ART. 1

Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente l'ammontare delle risorse disponibili per le attività di cui all'art. 13 della legge 2.12.1991 n. 390.

ART. 2

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, ai sensi della legge n. 390/91 (art.13), sulla partecipazione degli studenti a forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi dell'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza di cui all'art.12 della legge 19.11.1990 n. 341 allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Le predette collaborazioni sono rese nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3

I servizi ai quali lo studente può collaborare sono di massima quelli di informazione sulla utilizzazione delle strutture didattiche, scientifiche e ricreative nonché quelli collegati al funzionamento delle biblioteche, quelli di supporto per le attività amministrative poste in essere dalla Segreteria studenti e dagli altri Uffici dell'Amministrazione universitaria.

ART. 4

Per esigenze particolari, che potrebbero essere soddisfatte con i servizi previsti dal precedente art. 3, le strutture interessate possono presentare, entro il 31/03 di ogni anno, apposita domanda intesa ad ottenere l'assegnazione speciale di collaborazione part -time.

La domanda dovrà specificare: l'esigenza da soddisfare, il numero di collaborazioni da attivare, il tipo di servizio che gli studenti devono svolgere.

ART. 5

Nei limiti dello stanziamento di bilancio il Consiglio di Amministrazione definirà la somma da assegnare ed impegnare per le collaborazioni con studenti nonché il monte orario previsto per ciascuna collaborazione ed il corrispettivo dovuto per ogni ora di prestazione lavorativa.

ART. 6

- Un'apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale costituita da un docente designato dal Rettore, con funzioni di Presidente, da un funzionario designato dal Direttore Amministrativo e dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione con il maggiore numero di preferenze, valuterà le richieste di assegnazione avanzate ai sensi del precedente art. 4 e, in caso positivo, assegnerà le collaborazioni e ripartirà il rimanente numero di collaborazioni in parti uguali fra le Facoltà, i Dipartimenti e l'Amministrazione.

ART. 7

Entro il 30 giugno è pubblicato il bando di concorso nel quale è precisato il numero complessivo delle collaborazioni che si intende attivare, la ripartizione in parti uguali fra le Facoltà, i Dipartimenti e l'Amministrazione, il monte orario previsto per ciascuna collaborazione, la definizione del corrispettivo determinato su base oraria nonché i criteri di selezione per la valutazione sia del merito che del reddito, i periodi di utilizzo degli studenti part-time, al fine di consentire maggiori possibilità di scelta per gli aspiranti.

ART. 8

Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti, per il conseguimento del primo titolo accademico, ad un anno successivo al primo del corso normale e comunque non oltre il primo anno fuori corso, ad un Corso di Laurea o di Diploma attivato presso l'Università degli Studi del Sannio in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando:

- aver superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal proprio piano di studio.

A tal fine si prende in considerazione il piano di studio ultimo approvato e non si tiene conto né degli esami sostenuti né di quelli previsti per l'anno accademico in cui viene prodotta l'istanza di partecipazione alla selezione;

- non essersi trovato nella condizione di fuori corso o ripetente per più di una volta;
- appartenere a nuclei familiari con reddito doppio a quello definito con il D.P.C.M. sull'Uniformità di trattamento sul reddito agli studi universitari in vigore;
- non abbiano goduto di altri benefici previsti dalla Legge 390/91.

ART. 9

La selezione sarà effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dalla Commissione di cui al precedente articolo 6 con la formulazione di distinte graduatorie riferite, nell'ambito di ciascuna Facoltà, ai singoli corsi di laurea.

ART. 10

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di merito e di reddito di cui all'art.4, comma 1, lettera a) della legge 2.12.1991 n. 390.

Agli studenti portatori di handicap è attribuito un punteggio aggiuntivo da quantificare in sede di predisposizione del bando.

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito più disagiate.

ART. 11

All'affidamento delle collaborazioni si provvederà mediante contratto per Prestazione tecnica d'opera che dovrà espressamente prevedere:

- l'oggetto e la durata dello stesso;
- l'indicazione che la prestazione non configura un rapporto di lavoro subordinato né potrà essere riconosciuta ai fini dei pubblici concorsi;
- il compenso;
- le modalità di pagamento;
- l'obbligo del risultato concordato.

ART. 12

Il corrispettivo delle collaborazioni prestate è soggetto alla normativa fiscale vigente al momento della liquidazione.

ART. 13

La vigilanza sulla corretta esecuzione della prestazione affidata agli studenti è demandata al responsabile dell'unità operativa interessata il quale, nei casi di inadempienza, dovrà informare il Rettore per i provvedimenti opportuni.

ART. 14

Al termine di ciascuna collaborazione, ogni responsabile dell'unità operativa formulerà una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore di compensi e sull'efficacia del servizio reso.

ART. 15

I contratti di collaborazione saranno dichiarati risolti con Decreto del Rettore per:

- sopravvenuta inidoneità dello studente alla collaborazione;
- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento del diploma di laurea;
- irrogazione di provvedimento disciplinare allo studente più grave della censura;
- notevoli inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
- dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione;
- assenza dal servizio per un periodo superiore ad un quarto del monte orario definito.

ART. 16

Saranno pubblicate ed affisse all'Albo dell'Università le graduatorie definitive degli studenti ammessi con la specificazione di coloro che risultano vincitori – assegnatari.

In altro elenco saranno riportati i nominativi degli studenti esclusi dalla graduatoria con la specifica della motivazione a margine di ciascun nominativo.

L'assegnazione nominativa è curata dall'Amministrazione universitaria sulla base delle determinazioni assunte, ai sensi dell'art.6, dalla Commissione nonché per coprire esigenze particolari sorte successivamente alla proposizione delle richieste.

Nelle assegnazioni si tiene conto, ove possibile, della Facoltà di provenienza degli studenti.

ART. 17

Per quanto non espressamente disposto si applicheranno, in quanto compatibili, gli articoli 2229 – 2238 del Codice Civile.